Riferimento all'allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punto 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 8.2.1 dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

2. *Trasporto per ferrovia*

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE:

RA-a-CH-1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

Riferimento all'allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione delle cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8, ma secondo la legislazione nazionale, sono autorizzati per il trasporto di combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1. dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS *742.412*) e appendice 1, capitoli 1.6, 4.8 e 6.14, dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS *741.621*).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RA-a-CH-2

Oggetto: documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: è possibile utilizzare un termine collettivo nel documento di trasporto, se tale documento è accompagnato da un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1. dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

— Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

23CE0659